



REGIONE PUGLIA
SETTORE SEGRETERIA DELLA GIUNTA

1.

D.D.L. N° 7 DEL 17/2/2000

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 393/A VI Legislatura

"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002"



ORIGINALE

Comp

REGIONE PUGLIA
VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
ASSESSORATO AL BILANCIO E RAGIONERIA

1/10/00

D.D.L. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E PLURIENNALE 2000-2002

RAG/DDL/2000/0001

ALLEGATI

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO PREVISIONE 2000
- ALLEGATO N. 1: Quadro generale riassuntivo del bilancio annuale - Esercizio finanziario 2000
- ALLEGATO N. 2: Elenco capitoli relativi alle spese obbligatorie ed inderogabili
- ALLEGATO N. 3: Bilancino autonomo esercizio finanziario 2000
- ALLEGATO N. 4: Bilancino vincolato esercizio finanziario 2000.
- ALLEGATO N. 5: Quadro riepilogativo bilancio di previsione esercizio finanziario 2000

RELATORE: Dr. Rocco PALESE

ADUNANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 17 FEBBRAIO 2000

REGIONE PUGLIA
VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2000

INDICE

1. Considerazioni preliminari.	pag. 1
2. Effetti della legge finanziaria 2000 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Patto di Stabilità Interno.	" 4
3. La quantificazione del fabbisogno di spesa sanitaria e le sue fonti di finanziamento (IRAP, addizionale IRPEF, fondo sanitario.	" 5
4. La situazione finanziaria del servizio sanitario.	" 8
5. Quadro delle entrate 2000 a libera destinazione.	" 13
6. Articolazione della spesa del bilancio autonomo.	" 17
7. Risorse con vincolo di destinazione.	" 22
8. Politiche di intervento. Considerazioni finali.	" 24



REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000

1. Considerazioni preliminari.

In piena coerenza politica e sostanziale con quanto sostenuto in Consiglio Regionale in occasione dell'approvazione del D.D.L. relativo all'esercizio provvisorio, il Governo regionale - non appena conosciuto il quadro di riferimento normativo e finanziario del Governo centrale dal quale, come è noto, la politica di intervento regionale trae alimento quasi esclusivo - vara il Bilancio 2000 ed il correlato pluriennale 2000-2002.

Sempre più denso e ricco di interventi modificativi ed anche, a volte, limitativi, infatti, si presenta il contesto di riferimento economico-finanziario entro il quale deve muoversi la politica di bilancio regionale.

Di particolare significato risultano, a riguardo, i provvedimenti rivolti a realizzare il necessario processo di graduale trasformazione del sistema delle autonomie locali verso la definitiva affermazione del più moderno principio fondato sul binomio "autonomia - responsabilità" che più intimamente ed appieno è in grado di corrispondere ad una democrazia ampiamente partecipativa come quella italiana, in linea, peraltro, con le originarie intenzioni del Costituente.

Tale principio ovviamente non va mai disgiunto nella sua applicazione dal criterio della "legalità" sia formale che sostanziale da coniugare, a sua volta, con i più moderni canoni dell'imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e da perseguire in armonia con gli inscindibili postulati della "solidarietà" e della "sussidiarietà".

Snodi importanti di tale evoluzione sono rappresentati:

- dalle leggi c.d. "Bassanini" (59/97, 127/97, 191/98) una sorta di "federalismo amministrativo a costituzione invariata". Leggi queste che hanno modificato radicalmente l'impianto dei rapporti tra Stato, Regioni, Province e Comuni;
- dal processo di rafforzamento progressivo dell'autonomia impositiva in direzione del c.d. "federalismo fiscale" già pervenuto alla ribalta con la manovra finanziaria per il 1999 con la delega contenuta nel collegato fiscale (art. 10 della L. 133/99) che il Governo dovrà presto tradurre in legge, comprendente sia una riforma della struttura del finanziamento delle Regioni, sia l'introduzione di un nuovo sistema di trasferimenti perequativi.



In particolare, sul lato del finanziamento si prevede:


- l'abolizione di tutti i trasferimenti a favore delle Regioni a statuto ordinario, comprese soprattutto le integrazioni dal Fondo sanitario nazionale (ad eccezione, tuttavia, dei finanziamenti delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei trasferimenti di interesse nazionale e per calamità naturali);
- la sostituzione di tali trasferimenti con :
 - a) un aumento dell'addizionale Irpef a partire dal livello base attuale di 0,5 punti, con parallela riduzione delle aliquote erariali;
 - b) un aumento dell'aliquota di compartecipazione all'accisa sulle benzine fino al livello massimo di 450 lire, a partire dal livello attuale di 242 lire;
 - c) l'istituzione di una compartecipazione Iva misurata sul gettito Iva complessivo.

Le aliquote dell'addizionale Irpef e delle compartecipazioni devono essere fissate in modo da assicurare che il loro gettito, nel complesso delle regioni, sia pari alla somma dei trasferimenti aboliti. Il livello delle aliquote deve inoltre garantire la piena copertura delle necessità finanziarie determinate dal trasferimento alle Regioni delle competenze previsto dalla legge Bassanini;

- la rimozione degli attuali vincoli di destinazione delle risorse proprie regionali (Irap e addizionale Irpef) quale meccanismo di controllo sui comportamenti delle Regioni nell'offerta dei servizi sanitari. I principi della delega prevedono in particolare che per un periodo transitorio, non superiore al triennio, ciascuna Regione debba impegnare per l'erogazione delle prestazioni sanitarie una spesa definita in relazione alla quota capitaria fissata dal piano sanitario nazionale. Tale vincolo verrà rimosso per essere sostituito da procedure di monitoraggio e di verifica dell'effettiva assistenza sanitaria erogata da ciascuna Regione in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi. Il rispetto di tali indicatori qualitativi condiziona l'effettivo riconoscimento alle Regioni delle compartecipazioni e dei trasferimenti perequativi.

Con riferimento alla perequazione, il futuro sistema di trasferimenti interregionali deve ispirarsi ai seguenti principi:

- I trasferimenti devono essere determinati in modo da:
 - a) perequare le differenze di capacità fiscale di ciascuna Regione relativamente ai principali tributi e compartecipazioni ai tributi erariali;
 - b) garantire la copertura dei rispettivi fabbisogni sanitari;
 - c) tener conto dello sforzo dimostrato da ciascuna Regione nel recupero dell'evasione fiscale;
 - d) garantire a tutte le Regioni a statuto ordinario la possibilità di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale tenendo conto delle differenze nelle capacità fiscali e nelle condizioni socio-economiche e territoriali.
- Per un periodo transitorio non superiore al triennio la perequazione deve essere realizzata anche in funzione della spesa storica;
- Il fondo perequativo nazionale è finanziato attingendo alla compartecipazione Iva ed eventualmente ad una quota della compartecipazione all'accisa sulle benzine.



5

Il nuovo sistema di finanziamento proposto, almeno nella sua prima fase di applicazione e in attesa della messa a regime amministrativo-finanziaria delle funzioni conferite ex lege 59/1997, si configura nella sostanza come un nuovo sistema di finanziamento della sanità. Per altro, tale sistema potrà reggere solo se la spesa sanitaria definita dalla individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, seguirà la dinamica del PIL.

Se è plausibile ritenere che le basi imponibili crescono in linea con il PIL, è invece prevedibile che i fabbisogni sanitari mostrino una dinamica più accentuata in relazione anche al progressivo invecchiamento della popolazione e all'aumento del reddito pro-capite.

Non esiste, nel provvedimento alcun meccanismo che consenta di garantire nel tempo la coerenza fra andamento delle risorse e andamento dei fabbisogni sanitari complessivi, se non nella ipotesi della rideterminazione dei parametri di ripartizione del fondo perequativo. Andrebbe, pertanto, previsto - come, peraltro, proposto dagli emendamenti - un meccanismo che adegui le risorse a disposizione delle Regioni in corrispondenza delle decisioni statali che comportano aumenti di spesa, quali, ad esempio, quelle che attengono alle spese di personale e alla spesa farmaceutica.

E' in atto, quindi, come si vede, una vera e propria "rivoluzione copernicana", un rovesciamento della ideologia di fondo che ha sinora sostenuto l'organizzazione statale, con l'amministrazione centrale titolare di tutte le competenze con l'eccezione di talune limitate materie espressamente previste dalla legge.

Gli enti locali diverranno presto il centro motore di tutte le funzioni ed i compiti relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità con esclusione di quelle riconducibili a materie richiedenti l'unitario esercizio a livello centrale e che la legge 59/97 individua ed elenca in modo tassativo.

Si tratta in sostanza di innestare nel sistema istituzionale una progressiva e rapida devoluzione di poteri di governo, dallo Stato alle Regioni e da queste agli Enti locali al fine soprattutto di meglio cogliere e mettere più efficacemente a frutto la conoscenza dei bisogni e delle opportunità delle comunità locali ai diversi livelli, con conseguente migliore garanzia delle scelte da operare oltre che della qualità ed attuazione degli interventi.

Un cambiamento epocale, dunque, come si vede, che richiede uno sforzo formidabile di adeguamento organizzativo, strutturale e soprattutto culturale da parte dell'intero sistema delle autonomie locali ed, in particolare, delle Regioni.

La Puglia, quindi, deve assumere da subito una politica incentrata sulla piena applicazione della legge regionale 7/97 di riorganizzazione degli uffici, che tuttora manca dei relativi regolamenti attuativi, affinché il sistema di controllo regionale possa realizzarsi in adesione, sia con il modello prefigurato dal D. L.vo 29/93 più volte rimaneggiato fino all'ultimo D.L.vo 80/98, con conseguente separazione del momento volitivo-politico da quello gestionale, sia con il regolamento della Comunità Economica n. 2064/97.

Quest'ultimo finalizzato ad affrontare al meglio la prossima programmazione, in relazione al settennio 2000-2006, in quanto eventuali ritardi ed inadempimenti potrebbero comportare sanzioni, quali la soppressione dei pagamenti e il taglio automatico dei fondi.

Analogo impegno va rivolto in direzione dei previsti cambiamenti dell'assetto contabile regionale con rilevazioni da incentrare, come è noto, in analogia con il bilancio statale derivato dalla Legge 94/97, sulla "unità previsionale di base" che, a differenza del consueto capitolo, conferisce maggiore spicco alle funzioni e alle responsabilità dei dirigenti come naturale contrappasso a quanto già previsto al riguardo dal succitato D.L.vo 29/93.

2. Effetti della legge finanziaria 2000 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Patto di Stabilità Interno.

La manovra finanziaria del Governo impone anche per il 2000 a Regioni, Province e Comuni di partecipare ai risparmi di spesa necessari per restare nei parametri di Maastricht.

Le amministrazioni dovranno, infatti, ridurre il proprio disavanzo di almeno un ulteriore 0,1 % sul PIL.

L'importo dovrà essere mantenuto costante anche per i tre anni successivi, mentre gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi fissati per il 1999 dalla Legge 448/98 dovranno recuperare il relativo differenziale.


La finanziaria 2000 cambia anche le modalità di calcolo del disavanzo, escludendo dalle entrate i trasferimenti a ogni titolo dallo Stato, dalla U.E. e da altri Enti (come le Regioni nei confronti di comuni e province).

Fuori dal computo anche i proventi delle dismissioni immobiliari e le entrate eccezionali. Per quanto riguarda le spese, non andranno calcolate quelle di natura eccezionale e quelle relative all'uso di contributi statali, europei o di altri enti, a destinazione vincolata. La norma concede agli enti che nel '99 non sono riusciti a centrare gli obiettivi prefissati, di utilizzare queste modalità di calcolo anche per l'anno passato e cumulativamente per il biennio 1999-2000.

La bontà delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi di taglio del disavanzo sarà oggetto di una serie di informative. Tenuti all'adempimento sono gli enti che in base alla legge 448/98 devono periodicamente relazionare al Ministero del Tesoro sulle misure adottate nel contesto del patto di stabilità, mentre le giunte regionali dovranno riferire entro il 30 giugno ai propri consigli sul perseguimento degli obiettivi (un'apposita relazione andrà poi allegata al bilancio di assestamento).

Il "premio" per gli enti locali che riusciranno ad applicare le norme della Finanziaria sul patto di stabilità, è la diminuzione di 50 punti base (0,5%) del tasso d'interesse nominale per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31.12.98 o concessi entro il 31.12.97, ma solo nel caso in cui questo saggio sia superiore a quello praticato dall'istituto sui mutui decennali a tasso fisso calcolati al 1° gennaio del 2000. Da rilevare che:

- a) la riduzione del tasso è concessa a tutti gli enti solo se l'obiettivo di riduzione del disavanzo dello 0,1% sarà raggiunto dall'intero sistema delle pubbliche amministrazioni locali;



- b) in caso contrario, il beneficio spetterà solo agli enti che individualmente hanno raggiunto l'obiettivo;
- c) se un ente riuscirà a tagliare il disavanzo in misura superiore allo 0,3% nel biennio 1999-2000, la riduzione del tasso d'interesse sarà raddoppiata.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Regioni potranno battere diverse strade. La Finanziaria ne indica alcune, lasciando comunque spazio all'autonoma determinazione degli enti: la riduzione della spesa per il personale, la limitazione dei contratti per consulenze, la soppressione di organismi collegiali inutili, la firma di accordi di sponsorizzazione, la liberalizzazione e un maggiore ricorso ai privati per la gestione dei servizi pubblici locali, lo sviluppo della formula del "contratto a risultato" per l'acquisto di beni e servizi.

3. La quantificazione del fabbisogno di spesa sanitaria e le sue fonti di finanziamento (IRAP, addizionale IRPEF, fondo sanitario).

Il fabbisogno di spesa della Sanità corrente per il 2000 è assicurato, come è noto, dalla dotazione propria regionale: IRAP vincolata alla Sanità, pari al 90% del gettito al netto delle quote statali, addizionale regionale all'IRPEF, Fondo sanitario nazionale.

Il gettito lordo IRAP stimato per il 2000 è pari, per la Regione Puglia, a 1.806 miliardi. Lo stesso è stato quantificato partendo dal dato di consuntivo accertato al 31.12.1999.

Dei 1.806 miliardi si stima che lo Stato trattenga, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D. Leg.vo 446/97, 252 miliardi di cui 0,9 a titolo di compensazione per i costi di gestione e 251 miliardi per compensazione della soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Il gettito IRAP, pertanto, al netto delle quote di cui si è detto da attribuire allo Stato, ammonta a L. 1.554 miliardi.

Nella "tabella 1" di seguito allegata viene dettagliatamente indicato il meccanismo di utilizzazione del tributo in parola oltre che dell'addizionale IRPEF, nonché del sistema di finanziamento della Sanità relativamente agli anni dal 1998 al 2000.



STIMA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE IRPEF
(ART. 3 c. 147 lett. d) ed e) LEGGE 662/1996 E ARTT. 38 e 42 D. LGS. 446/97)

ANNO 2000

- ALIQUOTA IRAP ORDINARIA 4.25%

- ADDIZIONALE IRPEF 0.50%

(IN MILIARDI DI LIRE)

DATI PUGLIA	TOTALE GETTITO IRAP	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLO STATO			GETTITO IRAP MENO STATO	FINANZIAMENTO SANITA'					GETTITO IRAP MENO STATO MENO SANITA'	ENTI LOCALI	RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATALI	TRASFERIMENTO DA FONDO INTERREGIONALE
		QUOTA IRAP ALLO STATO PER COMPENSAZIONE COSTI DI GESTIONE	QUOTA IRAP ALLO STATO PER COMPENSAZIONE SOPPRESSIONE IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	TOTALE ALLO STATO		COMPARTI IRAP ALLE PROVINCE E AI COMUNI A COMPENSAZIONE AZIONE ICIAP E TASSE DI CONCESSIONE SOSPRESSE	FONDO PEREQUATIVO							
	A	B	C	D= B+C	E=A-D	F	G	H	I	L	M=E-F	N	O	P=M-N-G
						CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA		CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA		CAPITOLO ENTRATA
						1011045	1011050	1021400	2038040		1011040	3830		2038051
					100%	90%					10%			
ESERCIZIO '98	1.938,6	0,9	272	272,9	1.665,7	1.499,1	-	569	4.590,1	6.858,2	166,5	107	619	559,5
ESERCIZIO '99	1.806	0,9	251	252,0	1.554	1.398,6	229	-	5.052,2	6.879,9	155,4	128,5	696	667,0
ESERCIZIO 2000	1.806	0,9	251	252,0	1.554	1.398,6	229	-	5.052,2	6.879,9	155,4	140	696	681,2



Come può facilmente desumersi dalla "tabella1" prima esposta, il sistema di finanziamento si articola nel seguente modo:

- a) quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo regionale di prestazioni sanitarie in 6.679,9 miliardi (colonna L), sulla base di quanto assegnato nel 1999 quale Fondo sanitario;
- b) finanziamento di tale fabbisogno, come previsto dall'art. 38 del D.L.vo 446/97, mediante:
 - 90% del gettito IRAP al netto delle quote riservate allo Stato, per un importo di 1.398,6 miliardi (colonna F-capitolo di Entrata 1011045);
 - intero gettito dell'addizionale IRPEF, con aliquota dello 0,50%. La relativa quantificazione per il 2000, pari a L. 229 mld, è stata rapportata al dato di consuntivo 1999. (Colonna G-capitolo di Entrata 1011050). Nel corso della gestione potranno ovviamente introdursi per via amministrativa le necessarie variazioni di bilancio a seguito dell' eventuale adeguamento del fondo sanitario corrente;
 - quota residuale del fabbisogno finanziato dallo Stato, per un importo di L. 5.052,2 miliardi (Colonna I-capitolo di Entrata 2038040);

La restante quota del gettito IRAP, pari a L. 155,4 miliardi (10% di L.1.554 miliardi), sempre al netto delle suddette quote di spettanza statale (colonna M- capitolo di Entrata 1011040), è destinata, come è noto:

- quanto a L.140 miliardi, ai sensi dell'art. 27 del D. L.vo 446/97, a favore dei Comuni e delle Province a compensazione delle tasse di concessione comunale e dell'ICIAP soppressi (colonna N-capitolo di spesa 0003830);
- quanto a L.15,4 miliardi sono trattenuti dalla Regione sul proprio bilancio autonomo a parziale compensazione del fondo perequativo di 696 miliardi soppresso per effetto dell'art.42 del medesimo D. L.vo 446/97;
- la differenza di L. 681 miliardi verrà recuperata attraverso la distribuzione, alle regioni con minore capacità fiscale e che presentano una perdita di entrata, del "fondo di compensazione interregionale" alimentato dalle eccedenze finanziarie versate dalle "regioni dotate di maggior capacità fiscale" ed, in caso di insufficienza, dallo Stato con le risorse del proprio bilancio. Il predetto importo di 681 miliardi, infatti, si è provveduto ad iscrivere nell'apposito capitolo 2038051 di entrata del bilancio autonomo.



4. La situazione finanziaria del servizio sanitario.

La situazione finanziaria del servizio sanitario presenta tuttora sul piano nazionale livelli preoccupanti di esposizione debitoria con necessità di impostare misure di ripiano per importi rilevanti a causa dell'accumularsi di disavanzi sia provenienti dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, che scaturiti dalle gestioni relative agli esercizi 1995/1999.

Le Regioni hanno da tempo in corso una vertenza con il Governo centrale in ordine al finanziamento dei disavanzi relativi agli anni 1995 - 1999, che a livello nazionale ammonta a circa 30.450 miliardi, e dei disavanzi 1994 e retro, che le ultime stime complessivamente attestano a circa 4.540 miliardi.


La vertenza è sfociata nell'assicurazione governativa del riconoscimento a carico del bilancio dello Stato del finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie sino al 1999 per complessive 25.950 miliardi di lire, così articolate:

- Integrazione FSN 1995-1997, Legge 39/99	3.000 miliardi
- Integrazione FSN 1995-1997, D.L. 411/99	3.000 miliardi
- Integrazione FSN 1999, Legge 435/99	4.950 miliardi
- Ripiano maggiori occorrenze finanziarie al 31.12.99 di cui, a ripiano disavanzi 1994 e retro, per il 50%, 2.270 mld.	15.000 miliardi

Invero, la recente approvazione della legge finanziaria 2000 ha visto, per il momento, un minore intervento per il finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie pregresse limitato a 13.000 miliardi nel triennio 2000/2002 (5.000 miliardi per il 2000, 5.000 miliardi per il 2001 e 3.000 miliardi per il 2002).

Per quanto riguarda la situazione finanziaria della Sanità in Puglia essa viene analiticamente rappresentata nelle schede di seguito riportate nelle quali si provvede ad esporre:

- Scheda A - la situazione aggiornata al 31 dicembre 1998 delle gestioni di liquidazione delle disciolte UU.SS.LL. al 31.12.94;
- Scheda B - il riepilogo complessivo dei risultati di gestione del servizio sanitario regionale per gli anni 1995 - 1996 - 1997 - 1998;
- Scheda C - la situazione dei disavanzi stimati per il 1995 - 1996 e 1997 con riferimento a tutte le Regioni italiane.



Situazione aggiornata al 31/12/1998 delle gestioni di liquidazione delle disciolte UU.SS.LL. al 31/12/1994

Gestione di liquidazioni al 31/12/1994	Situazione da 1° ricognizione art.1 L.21/97				Erogazioni a ripiano al 31/12/1998		Sopravvenienze nella gestione di liquidazione sino al 31/12/1998		Disavanzi Residui
	Disponibilità di Cassa	Crediti	Debiti	Disavanzi	A carico dello Stato	A carico della Regione	Saldo Attivo	Saldo passivo	
ASL BA/1	10.753.320.636	20.533.289.966	86.853.405.864	55.566.795.282	24.376.446.000	22.330.559.121		20.345.090.286	29.204.880.407
ASL BA/2	44.570.455.730	25.863.624.108	157.066.996.899	86.632.916.864	35.658.423.000	39.897.030.501		14.156.008.991	25.233.472.351
ASL BA/3	4.969.783.303	1.174.657.879	48.103.803.586	41.959.382.404	24.036.779.000	8.192.293.914		0	6.730.289.490
ASL BA/4	22.205.062.945	66.477.174.434	287.101.801.566	198.419.564.187	107.790.115.560	49.969.686.181		99.172.385.645	139.832.148.091
ASL BA/5	13.207.836.374	12.567.462.604	64.840.862.911	39.065.563.933	18.520.542.000	14.732.471.337		10.046.005.521	15.858.556.117
ASL BR/1	27.846.421.263	56.692.664.026	175.258.446.128	90.919.380.840	39.614.300.000	32.338.100.709		11.985.116.684	30.942.076.815
ASL FG/1	5.303.535.804	755.108.235	76.586.873.869	70.528.229.830	30.258.361.000	24.035.515.420		8.495.545.992	24.729.899.402
ASL FG/2	15.369.751.900	7.049.522.633	38.668.518.974	16.249.244.441	7.631.394.000	8.817.003.801		199.153.380	0
ASL FG/3	22.145.380.330	37.441.862.154	154.815.937.253	95.228.694.789	31.617.403.000	47.175.411.586		27.486.107.820	43.921.988.003
ASL LE/1	25.240.340.849	158.905.272.668	326.415.874.487	142.270.261.170	69.506.088.085	41.539.700.052		43.243.189.925	74.467.662.956
ASL LE/2	14.070.983.854	14.377.744.451	90.781.118.694	62.332.390.389	32.307.351.730	16.528.981.381		8.467.391.144	21.963.448.422
ASL TA/1	20.069.175.238	64.200.990.066	176.123.109.552	91.852.944.248	34.401.040.185	44.135.674.497		59.863.362.520	73.179.592.096
Gestione diretta regionale	0	0	0	0	0	0		80.263.728.489	80.263.728.489
TOTALI	225.552.048.026	466.039.373.223	1.682.616.749.583	991.025.328.337	455.718.243.560	349.692.428.500		383.723.086.357	569.337.742.631
EROGAZIONE A RIPIANO A CARICO DELLO STATO ancora da intritolare					11.466.000.000				11.466.000.000
TOTALI attualizzati				991.025.328.334	467.184.243.560	349.692.428.500	0	383.723.086.357	557.871.742.631




RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI RISULTATI DI GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER GLI ANNI 1995 - 1996 - 1997 - 1998					
Aziende UO.SS.LL. ed Ospedaliere	Risultati finali da consuntivo			ANNO 1998	
	anno 1995	anno 1996	anno 1997	POSITIVO	NEGATIVO
ASL BA/1 - Andria	-	-	15.381.953.610	111.807.499	-
ASL BA/2 - Barletta	-	-	22.106.496.048	49.559.477	-
ASL BA/3 - Altamura	-	-	7.238.887.063	-	5.247.574.157
ASL BA/4 - Bari	-	56.022.331.118	7.995.887.496	-	62.049.691.224
ASL BA/5 - Putignano	-	-	23.596.332.076	-	25.452.296.995
ASL BR/1 - Brindisi	-	-	31.907.167.330	-	24.429.067.234
ASL FG/1 - San Severo	-	-	23.791.944.577	-	36.301.485.916
ASL FG/2 - Cerignola	-	-	9.645.217.087	-	8.648.414.711
ASL FG/3 - Foggia	-	-	34.716.243.664	-	35.738.163.876
ASL LE/1 - Lecce	-	-	25.397.878.332	-	32.031.658.828
ASL LE/2 - Maglie	-	11.437.451.982	35.335.326.850	-	26.135.029.661
ASL TA/1 - Taranto	-	5.105.974.928	43.558.316.621	-	43.114.171.583
A.O. "DiVenere - Giovanni XXIII" - Bari	-	154.836.651	1.568.409.143	-	265.984.317
A.O. "V. Fazzi" - Lecce	-	-	15.026.517.735	82.786.372	-
A.O. "Consortiale-Policlinico" - Bari	-	-	21.580.020.384	609.853.441	-
A.O. "A. Di Summa" - Brindisi	-	-	10.536.282.931	1.268.907.769	-
A.O. "SS. Annunziata" - Taranto	-	-	15.610.367.566	-	7.422.008.911
A.O. "Ospedali Riuniti" - Foggia	-	-	4.912.553.010	1.986.950.210	-
Quota in gestione accentrata regionale	-	39.314.556.742	15.309.728.557	-	21.549.134.222
Totale	-	33.406.037.937	365.215.530.080	4.109.864.768	328.384.681.635



12

Scheda "C"

Deficit e copertura					
Regioni	Disavanzi stimati per il '95 - '96 - '97	Riparto '97 in %	Tot. riparto	Pacconto art. 3/1 DI 450/98	Tot. spett.
Piemonte	813	7,71	350	180	170
Valle d'Aosta	0	0,00	-	-	-
Lombardia	2.623	15,93	969	486	483
Bolzano	0	0,00	-	-	-
Trento	0	0,00	-	-	-
Veneto	1.118	7,85	432	218	214
Friuli V.G.	51	2,18	38	21	17
Liguria	804	3,07	265	130	135
Emilia Romagna	2.348	7,15	742	360	382
Toscana	1.263	6,36	-	220	224
Umbria	121	1,49	444	30	28
Marche	735	2,58	58	116	122
Lazio	3.625	9,17	238	536	577
Abruzzo	246	2,25	1.113	54	50
Molise	27	0,59	104	9	8
Campania	1.211	10,06	17	253	243
Puglia	386	7,07	496	121	106
Basilicata	10	1,06	227	10	-
Calabria	246	3,62	10	80	75
Sicilia	190	8,92	155	79	63
Sardegna	623	2,91	142	97	103
Totale	16.540	-	6.002000	3.000	3.000



Come si evidenzia dai dati esposti nelle surriportate schede, l'entità del disavanzo della gestione liquidatoria 1994 e retro, da ripianare è pari a 557,8 miliardi (Scheda A).

Per quanto attiene poi ai risultati di gestione del Servizio sanitario per gli anni successivi al 1994, i dati riportati nell'apposita Scheda B indicano per il 1995 un risultato complessivo a pareggio, per il 1996 un disavanzo complessivo di amministrazione pari a L. 33,4 miliardi, per il 1997 un disavanzo complessivo di 365,2 miliardi e per il 1998 un disavanzo complessivo di 324,2 miliardi.


Un livello di esposizione, come si vede, rilevante anche se più contenuto rispetto a quello di molte altre Regioni che, con riferimento agli anni dal 1995 al 1997, presentano un disavanzo di 16.540 miliardi, come può desumersi dalla "Scheda C".

In relazione a tale esposizione il Governo nazionale, con D.L. 10.11.1999, n. 411, ai fini di un parziale ripiano della debitoria in parola, ha provveduto a ripartire fra tutte le Regioni la somma già accantonata nella legge finanziaria 1999 di £. 3.000 miliardi. La quota provvisoriamente spettante alla Puglia è stata definita in 106 miliardi.

Si è in attesa dell'assegnazione e conseguente ripartizione, nel corso degli esercizi 2000-2002, di ulteriori risorse per complessivi 13.000 miliardi, al fine del completamento del ripiano e con inclusione dei debiti provenienti dal 1998, che si aggiungono ai 6.000 miliardi previsti dalla finanziaria 1998 e 1999.

Allo scopo di aggredire in forma incisiva l'intera esposizione debitoria della Sanità regionale e di pervenire ad un ripianamento dei disavanzi di parte corrente secondo criteri capaci di determinare, attraverso un'accelerazione dei tempi di regolazione, significativi risparmi specie in relazione alle sensibili spese connesse ai ritardi nei pagamenti, si è provveduto a predisporre un'apposita norma inserita nel DDL approvativo del bilancio in esame con la quale:

- a) viene prevista l'acquisizione presso le banche di anticipazioni finanziarie anche mediante cessione dei crediti della Regione Puglia derivanti da specifici trasferimenti dallo Stato, con conseguente "cartolarizzazione" dei pagamenti statali per la copertura dei deficit sanitari. Le risorse finanziarie così acquisite verrebbero utilizzate per il ripianamento dei disavanzi sanitari, ivi inclusi quelli derivanti dalla gestione liquidatoria 1994 e retro;
- b) si autorizzano i direttori generali ad alienare il patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere per la parte non destinata ad attività assistenziali ai sensi dell'art. 28, comma 12, della legge 448/98;
- c) ad istituire appositi capitoli di spesa di bilancio da destinare al ripiano della quota residua del disavanzo relativo alla gestione liquidatoria, nonché alla regolarizzazione delle carte contabili formatesi in relazione a provvedimenti esecutivi di pignoramento, a carico del Tesoriere regionale, adottata dall'Autorità giudiziaria con riferimento sempre a debiti rientranti nella predetta gestione liquidatoria;
- d) a prevedere un sistema premiale a favore dei direttori generali e dei commissari liquidatori che riescono ad ottenere, attraverso specifica attività transattiva, risparmi di spesa superiori al 25% complessivo.



Va conclusivamente sottolineato che la legge 130/99 definisce e regola gli "strumenti finanziari" che sottendono alle operazioni di cartolarizzazione di cui al punto sub a).

Tale complessiva manovra sarà ovviamente affiancata da una serie di ulteriori iniziative per il governo delle spese di gestione delle aziende sanitarie e per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria da impemiere, in particolare, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, sulla invarianza economica dell'intervento sanitario in ambito sociale e su adeguate politiche di recupero di efficienza gestionale.

Misure queste che vanno supportate da provvedimenti rivolti a realizzare adeguate politiche:

- del personale;
- dei volumi di prestazioni programmate;
- degli acquisti e dei consumi delle aziende sanitarie;
- dei consumi farmaceutici;
- delle prestazioni protesiche ed integrative.

5. Quadro delle entrate 2000 a libera destinazione.


L'introduzione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF non ha portato, come è stato più volte sottolineato, all'aumento delle risorse finanziarie libere. I gettiti relativi sono a destinazione vincolata (Sanità, Enti locali, Stato), fatta eccezione per una quota limitata di £.155,4 miliardi (pari al 10% dell'IRAP) che, depurata della quota di 140 miliardi a favore di Comuni e Province, viene trattenuta a parziale compensazione del soppresso fondo perequativo di 696 miliardi.

Di conseguenza, pur iscrivendo tali imposte tra i tributi propri in ossequio alla loro classificazione economica, si è ritenuto di evidenziarne la finalizzazione d'impiego attraverso l'istituzione di appositi capitoli di entrata con esplicito riferimento al vincolo di destinazione.

Le entrate tributarie a libera destinazione, pertanto, risultano costituite da:

- a) **tassa automobilistica regionale per £. 463 miliardi:** la quantificazione è stata operata sulla base della evoluzione economica e dell'andamento degli accertamenti realizzati nel 1999;
- b) **accisa sulla benzina per £. 265 miliardi** prudenzialmente quantificata sulla base di quanto accertato nel corso del 1999 e con riserva di provvedere, in sede di successivo assestamento al bilancio, alla iscrizione di eventuali risorse aggiuntive assegnate a titolo compensativo, al fine di garantire la prevista invarianza di gettito originariamente quantificata in 818 miliardi e proveniente dai due cespiti in parola: **tassa automobilistica e accisa sulla benzina.**

Tale esigenza compensativa è stata già avanzata, alla luce del vigente assetto normativo di riferimento, da tutte le Regioni e, quindi, oggetto di valutazione e di approfondimento in sede tecnica oltre che di Conferenza Stato-Regioni. Si è tuttora in attesa di conoscere proposte conclusive di soluzione;



- c) addizionale sul gas metano previsto in 37,5 miliardi, pari a quanto accertato per il 1999;
- d) tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi previsti in 70 miliardi. Le relative quantificazioni sono state effettuate secondo criteri prudenziali, tenendo conto degli adeguamenti di aliquota introdotti con l'art. 8 della L.R. 22/98 e sulla base degli accertamenti '99;
- e) tassa sulle concessioni regionali: 6,5 miliardi, sulla base dell'andamento degli accertamenti realizzati nel 1999.

Si è provveduto, ancora, ad iscrivere al capitolo 2038051 la somma di £. 681,2 miliardi a titolo di "fondo di compensazione interregionale" che, in aggiunta ai 15,4 miliardi quale quota residua IRAP, consente l'integrale recupero del soppresso fondo perequativo di cui all'art. 3, 2° comma, della Legge 549/95 ammontante, appunto, a 696 miliardi così come quantificato nell'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 549/95.

Particolare rilievo, ancora, assume la iscrizione, nel bilancio autonomo regionale 2000, di due particolari voci di entrata aventi carattere di eccezionalità e costituiti:

a) dalle disponibilità finanziarie di cui al capitolo 5129210 provenienti dall'attivazione del mutuo di £. 403 miliardi già definito con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art.15 della L.R. 14/98 e dell'art. 14 della L.R.16/99 e finalizzate, come è noto, oltre che al definitivo ripiano del residuo disavanzo proveniente dall'esercizio 1992 ed ammontante al 31.12.95 a £. 131,8 miliardi, alla regolarizzazione, altresì, delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria, nonché al pagamento dei residui passivi perenti connessi ad obbligazioni sorte anteriormente al 31.12.1992. E' stato, infatti, a tal fine istituito apposito capitolo di spesa di bilancio (cap. 1121029) con uno stanziamento di £. 271,1 miliardi, quale fondo per la reiscrizione dei residui perenti connessi ad obbligazioni sorte anteriormente alla predetta data del 31.12.1992;

b) dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1999 di cui al capitolo 1011001 quantificato in ammontare pari a quello derivante dal conto consuntivo al 31.12.'98 di £. 198,6 miliardi.

Tali risorse finanziarie, tuttavia, non vengono utilizzate in modo indistinto ed indifferenziato, ma convogliate per L. 150 miliardi sul fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al cap. 1110045 e per la differenza di L. 48,6 miliardi al cofinanziamento dei fondi strutturali 2000/2006 di cui al capitolo 1110050. Tanto in adesione, peraltro, del dettato normativo di cui all'art. 16 della L.R. 17/77 di contabilità regionale.

Consegue da quanto sopra rappresentato la iscrizione, nel bilancio dell'esercizio 2000, di una somma eccezionalmente rilevante destinata al pagamento dei residui passivi perenti ed ammontante a complessive £. 421,1 miliardi. Somma questa sicuramente necessaria a sostenere, in particolare, la regolarizzazione delle carte contabili.


E' presente, infine, una serie di tributi minori a cui è da aggiungere la somma di £.22,3 miliardi a titolo di recupero sui contributi statali già erogati alle aziende di trasporto.




Può cogliersi con immediatezza dalla semplice osservazione di quanto sin qui esposto, circa i criteri di finanziamento, il permanere, per le Regioni meridionali, della necessità di integrare in misura rilevante, per la Puglia per oltre 681,2 miliardi, le possibilità autonome di gettito fiscale provenienti sia dal volume dei consumi regionali di benzina e dalla tassa automobilistica che dalle attività produttive in genere. Ciò a differenza delle Regioni del centro-nord che, per converso, debbono cedere parte delle loro risorse finanziarie per alimentare l'apposito "fondo di compensazione interregionale".

Circostanza questa, giova ancora una volta ribadire, che nel porre in risalto i sensibili divari nei livelli di sviluppo e progresso economico raggiunti dalle singole realtà regionali, "enfatizza", in sostanza, i caratteri di insufficienza delle Regioni meridionali e, quindi, anche della Puglia.

Per una più agevole lettura di quanto sin qui esposto è utile fare riferimento al grafico, con annessa tabella, riportata nella pagina seguente.



Avanzo di amministrazione presunto esercizio precedente	198.679.493.716
Terza tranche di mutuo a definitivo ripiano disavanzo	403.000.000.000
Quota parte 10% IRAP attribuita al bilancio autonomo (cap. 1011040).	155.407.420.000
Interessi attivi (cap. 3072000).	15.000.000.000
Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione attribuita alla Regione - art. 3 comma 12 L. 549/95 (cap. 1021100).	265.000.000.000
Tassa sulle concessioni regionali (cap. 1012000).	6.500.000.000
Fondo di compensazione interregionale - art. 42 D. Leg.vo 446/97 (cap. 2038051).	681.286.497.000
Recupero quota contributo statale già erogata aziende di trasporto (cap. 3065055).	22.369.502.000
Tassa automobilistica regionale (cap. 1013000).	463.000.000.000
Addizionale imposta di consumo sul gas metano (cap. 1013200).	37.500.000.000
Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi - art. 3 commi 24 - 38 L. 549/95 (cap 1013400).	70.000.000.000
Tasse, tributi, proventi, introiti minori vari (capitoli vari).	93.594.931.300
TOTALE	2.411.137.844.016



- Quota parte 10% IRAP attribuita al bilancio autonomo
- Interessi attivi
- Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione attribuita alla Regione - art. 3 comma 12 L. 549/95
- Tassa sulle concessioni regionali
- Fondo di compensazione interregionale - art. 42 D. Leg.vo 446/97
- Recupero contributo statale già erogato aziende di trasporto
- Tassa automobilistica regionale
- Addizionale imposta di consumo sul gas metano
- Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi - art. 3 commi 24 - 38 L. 549/95
- Tasse, tributi, proventi, introiti vari
- Avanzo di amministrazione presunto esercizio precedente
- Terza tranche di mutuo a definitivo ripiano disavanzo



6. Articolazione della spesa del bilancio autonomo.

Tracciato, nelle linee generali al precedente punto 5. della presente relazione, il quadro complessivo dell'entrata, riportante un plafond di risorse finanziarie libere come sopra evidenziate, di lire 2.411,1 miliardi, risulta opportuno ora delineare nella sua complessiva prospettazione il contrapposto quadro della spesa al fine di individuare le poste e le voci più incidenti e significative del relativo bilancio autonomo.

A tale riguardo va prioritariamente precisato che un consistente importo dell'intera spesa e per un ammontare complessivo di 518,2 miliardi è assorbito dalle poste relative alle rate di ammortamento sui mutui contratti con i vari Istituti finanziari oltre che con la Cassa DD.PP., e più precisamente:

	2000	2001	2002
a) mutuo decennale per moratoria con la Cassa DD.PP. rate 1991 e 1992 di L.404 miliardi attivato dall'esercizio 1993 per effetto della L. 68/93 art. 20, comma 5° - Cap.1121030	60.278	60.278	60.278
b) mutui indiretti con Cassa DD.PP. per contributi agli Enti locali per opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica. - Cap. 594010	110.000	100.000	90.000
c) mutuo ventennale con la Cassa DD.PP. per ripiano disavanzo al 31.12.92 di L.1.203 mld (art. 20 L.68/93) articolato in tre tranches, ed attivato per 400 miliardi nel 1994, per 400 miliardi nel 1995 e per 403 mld nel 2000. - Cap.1122020	119.000	119.000	119.000
d) mutuo, per 22 anni, a seguito rinegoziazione e consolidamento dal 1995 della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per moratoria lavori pubblici ed edilizia residenziale e per credito agrario per un ammontare complessivo di L. 2.500 mld circa. - Cap. 1121040	205.000	210.000	210.000
Totale	494.278	489.278	479.278
e) rata di debiti in edilizia residenziale assunta con ruoli di spesa fissa non rientrata nelle operazioni di consolidamento. - Cap. 491034	15.000	15.000	15.000
f) rata di rimborso ai Comuni per costruzione opere pubbliche ai sensi della L.R. 27/85. - Cap. 594015	9.000	7.000	7.000
Totale generale	518.278	511.278	501.278



E' opportuno precisare, per quanto attiene alle operazioni di consolidamento di cui alla lettera sub d), che la relativa rata di ammortamento è stata rideterminata per tener conto delle riduzioni introdotte a seguito della intervenuta recente ristrutturazione e rimodulazione di tutta la debitoria inserita nella convenzione a suo tempo sottoscritta e degli incrementi derivanti dal contestuale consolidamento della nuova debitoria aggiuntiva in edilizia residenziale pubblica a finanziamento regionale relativa agli anni dal 1996 al 1999 per un ammontare complessivo di 300 miliardi circa.


La quota di debito, sempre in edilizia, prevista in ulteriori 60 miliardi in maturazione nel 2000, si è provveduto a regolarmente iscrivere nell'apposito capitolo di bilancio, con ciò invertendo la linea di tendenza sinora seguita ed imperniata sul consolidamento del relativo debito.

Una seconda categoria di spesa particolarmente incidente sul bilancio autonomo regionale risulta costituita dalla spesa per il personale, peraltro, sensibilmente lievitata rispetto all'esercizio 1999 (da 320 mld. a 354 mld. circa) in conseguenza della necessità di far fronte agli obblighi contrattuali nonchè, in particolare, ad una serie di oneri per interessi, rivalutazione e spese legali e procedurali derivanti da situazioni contenziose pregresse per circa 58,2 miliardi, già in gran parte soddisfatta nel corso della gestione 1999.

Trattasi, come è evidente, di spesa non facilmente comprimibile, in relazione alla quale è, pertanto, indispensabile pervenire in tempi brevi all'adozione di una serie di misure di contenimento, sia sul piano organizzativo che su quello normativo, disciplinante l'intera materia, quali in particolare:

- a) l'approvazione del regolamento di organizzazione in applicazione della L.R. 7/97;
- b) l'attivazione del processo di delega di funzioni agli Enti locali con conseguente trasferimento di personale;
- c) il riordino delle strutture periferiche con conseguente mobilità interna del personale, in attuazione, peraltro, di specifico accordo con le OO.SS.;
- d) la drastica riduzione dei comandi in missione e con particolare riferimento a quelli di lunga durata;
- e) la riduzione del lavoro straordinario con ricorso a tutte le previsioni contrattuali in materia di orario di lavoro (turnazione, flessibilità, lavoro plurisettimanale, etc.);
- f) il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo fino a quando non sarà completato il processo di delega e di riorganizzazione degli uffici regionali;
- g) il divieto del trattenimento in servizio dopo il 65° anno di età, fatto eccezione di casi di mancata maturazione del previsto periodo minimo contributivo;
- h) il collocamento a riposo anticipato, a domanda, del personale dirigenziale.

Un coacervo di provvedimenti, come è facile desumere, indispensabile a sostenere il necessario processo di razionalizzazione del sistema regionale secondo criteri di efficienza organizzativa e di economicità della spesa, nonchè a realizzare una struttura degli Uffici e del personale compatibili con il gravoso processo di risanamento finanziario.



Cospicue quote di bilancio vengono inoltre assorbite dalla spesa derivante dal Settore trasporti per L. 275 miliardi e dal Settore agricoltura e foreste per 67,7 miliardi.

Le relative funzioni, come è noto, già in passato sostenute con finanziamenti assegnati con vincolo di destinazione, vengono svolte dal 1996 secondo criteri solo formalmente autonomi, ma sostanzialmente legati ad obblighi ed impegni già in gran parte definiti e consolidatisi per effetto del sistema normativo in passato delineatosi.

Significative quote di bilancio ancora sono state riservate per la iscrizione di una serie di fondi per complessivi 558 miliardi tra i quali, in aggiunta ai fondi di riserva per spese obbligatorie e quello per spese impreviste, assumono particolare rilievo:

- a) il fondo destinato al cofinanziamento dei programmi comunitari per 100 miliardi;
- b) il fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti dotato, di ben 150 miliardi ed al quale è stato aggiunto, come in precedenza descritto, un ulteriore fondo di 271,1 miliardi da finanziare con parte del mutuo di 403 miliardi già definito e riscosso, da destinare ai residui passivi perenti connessi ad obbligazioni sorte anteriormente al 31.12.92.

Si è provveduto, inoltre, ad iscrivere sul capitolo di spesa 1110096 la somma di L.8 miliardi per eventuali passività pregresse che dovessero emergere durante l'esercizio, connesse a spese per le quali la originaria copertura finanziaria si dimostrasse, in prosieguo di tempo all'atto della definizione, insufficiente.

Non si è trascurato poi di iscrivere in bilancio le poste a copertura delle spese relative alle assicurazioni obbligatorie per gli apprendisti artigiani sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 8 e 9, del collegato alla L. 449/97 e più precisamente la terza quota, pari a L. 3,5 miliardi, delle dieci annualità a carico della Regione a ripiano delle pendenze debitorie accumulate fino al 1997 (cap. 217010) e la somma di L. 3,8 miliardi a copertura della quota per il 2000 (cap. 217015).

Particolare significato, inoltre, assumono le disposizioni normative rivolte a sostenere, anche per il 2000, le operazioni di definizione e conseguente pagamento od anche consolidamento delle obbligazioni derivanti dalla gestione liquidatoria ex ERSAP. Si è, infatti, a tal fine, provveduto a dotare l'apposito capitolo di spesa di adeguato stanziamento.

Specifica attenzione, infine, è stata rivolta, nel quadro complessivo della spesa, alla gravosa questione delle cosiddette "carte contabili" formatesi in gran parte a seguito di numerosi interventi esecutivi dell'Autorità giudiziaria (quantificati in ben 469,4 miliardi al 31.12.1999) ed alla cui regolarizzazione, limitatamente alla sorte capitale, è stata destinata, come è noto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/98, gran parte della 3ª tranche di mutuo già attivato in avvio del corrente esercizio ed avuto riguardo alle partite riferibili ad obbligazioni giuridiche vincolanti sorte anteriormente alla data del 31.12.1992.

Per quanto attiene al budget di spesa riguardante il Consiglio regionale, si è provveduto - al fine di tener conto delle eccedenze finanziarie rispetto ai fabbisogni determinatesi nel corso degli esercizi 1994/1998 (così come accertato in sede di approvazione, con delibera Presidenziale n. 240 del 13.12.99, del relativo rendiconto) - a ridurre di circa 2 miliardi le somme richieste dagli Uffici di Presidenza per l'esercizio 2000.

Handwritten signature and stamp

Si è provveduto, al fine di fornire un quadro di sintesi della spesa da sostenere con le risorse autonome del bilancio, a predisporre appositi "bilancini di settore" collocati nella parte iniziale del documento contabile.

Essi danno contezza, per singolo capitolo di bilancio, sia del quadro complessivo dell'entrata che delle contrapposte specifiche destinazioni della spesa.

Per una agevole lettura di quanto sin qui esposto è utile far riferimento al grafico riportato nella pagina seguente.




BILANCIO DI PREVISIONE 2000

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA FINANZIATA CON IL BILANCIO AUTONOMO

Settore	Previsione 2000	Settore	Previsione 2000	Settore	Previsione 2000	Settore	Previsione 2000
Consiglio Regionale	34.762.000.000	Ragioneria - Fondi vari (1)	549.633.329.587	Cultura e Musei	1.900.000.000	Smaltimento rifiuti	13.400.000.000
Giunta Regionale	2.262.000.000	Ragioneria - Rate ammor.to	583.230.950.000	Sport	1.520.000.000	Sanità	2.864.621.621
Legale	17.080.000.000	Agricoltura e Foreste	80.286.320.583	Edilizia residenziale	19.777.290	Servizi Sociali	50.467.889.310
Protezione Civile	1.500.000.000	Caccia e Pesca	4.100.000.000	Urbanistica	1.670.000.000	Pubblica Istruzione	69.500.000.000
Personale	353.583.502.674	Gestione ex ERSAP	10.600.000.000	Lavori Pubblici	11.517.527.336	Lavoro - Cooper. - Emigrazione	18.042.520.292
Servizi Generali - Provv.to	65.463.000.000	Artigianato	1.957.000.000	Risorse e Tutela del Suolo	17.100.000.000	Formazione Professionale	25.126.173.323
Demanio, Patrimonio e Marittimo	9.100.000.000	Commercio	2.310.000.000	Trasporti	275.474.235.000	Enti Locali	24.010.000.000
Finanze	148.436.497.000	Turismo	10.700.000.000	Ambiente ed Energia	12.100.000.000	Programmazione	1.620.500.000

TOTALE GENERALE 2.411.137.844.016

(1) Includo £. 100.000.000.000 cofinanziamento programmi comunitari cap. 1110050



7. Risorse con vincolo di destinazione

Nonostante l'adozione da parte del Governo centrale di talune importanti misure legislative di trasferimento alla diretta competenza regionale di numerose materie ed il conseguente diverso criterio di finanziamento di recente intervenuto in direzione di un incremento delle risorse autonomamente gestibili, permane tuttora un ampio e diversificato spettro di materie a regime "vincolato" di gestione.

Si riporta di seguito il quadro sintetico delle poste finanziarie con vincolo di destinazione inserite nel bilancio 2000 distinto per settori di intervento.

1. Agricoltura e Foresta	93.001.086.177
2. Gestione ex-ERSAP	7.767.250.000
3. Turismo	2.075.000.000
4. Edilizia Residenziale	36.000.000.000
5. Lavori Pubblici	1.280.563.470
6. Difesa del suolo	53.728.775.000
7. Trasporti	633.065.754.000
8. Sanità	6.791.889.000.000
9. Servizi Sociali	288.000.000
10. Istruzione	27.946.598.789
11. Formazione Professionale	169.015.800.427
12. Programmazione	62.909.079.000

TOTALE

7.878.966.906.863

=====

I grandi aggregati della "vincolata", sopra riportati, trovano puntuale ed articolato riscontro in appositi "bilancini di settore" collocati nella parte iniziale del documento contabile. Essi danno specifica contezza sia della fonte / titolo di entrata, sia delle singole, particolari destinazioni della spesa.


Per una agevole lettura di quanto sin qui esposto, è utile fare riferimento al grafico riportato nella pagina seguente.




BILANCIO DI PREVISIONE 2000

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA A DESTINAZIONE VINCOLATA

1. SANITA'	6.791.889.000.000
2. EDILIZIA RESIDENZIALE	36.000.000.000
3. TRASPORTI	633.065.754.000
4. FORMAZIONE PROFESSIONALE	169.015.800.427
5. AGRICOLTURA E FORESTE	93.001.086.177
6. SETTORI VARI	155.995.266.259
TOTALE	7.878.966.906.863



- 1. SANITA'
- 2. EDILIZIA RESIDENZIALE
- 3. TRASPORTI
- 4. FORMAZIONE PROFESSIONALE
- 5. AGRICOLTURA E FORESTE
- 6. SETTORI VARI



8. Politiche di intervento. Considerazioni finali.

Gli obblighi finanziari derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti sia con la Cassa DD. PP. che con i diversi Istituti di Credito, finalizzati al risanamento, hanno impegnato, come prima evidenziato, circa un terzo del Bilancio regionale (518,2 miliardi su un totale di risorse autonome di 1.800 miliardi circa, al netto della 3^a tranche di mutuo di 403 miliardi e dell'avanzo di amministrazione al 31.12.98 di £.198,6 miliardi).

Tale circostanza, coniugata con una contrazione in termini reali delle entrate del bilancio autonomo, ha reso particolarmente difficile soddisfare, in misura sufficiente, le aspettative della Puglia sul versante delle spese di investimento oltre che di quelle più propriamente sociali, senza compromettere il livello di garanzia della spesa obbligatoria specie in materia di personale oltre che nel settore dei trasporti ed in quello dell'agricoltura in relazione ai numerosi vincoli normativi tuttora presenti.

A ciò si aggiungono le difficoltà provenienti dalla necessità di pervenire alla conclusiva sistemazione di una serie di pendenze finanziarie e contabili tra le quali vanno ribadite:

a) il prima menzionato fenomeno delle carte contabili, pari al 31.12.99, a £.469,4 miliardi e per la cui regolarizzazione sono state convogliate, come prima rappresentato, cospicue risorse finanziarie attraverso la istituzione di appositi fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti per circa 421 miliardi.

Si è provveduto, inoltre, a tal fine, ad istituire apposito capitolo di bilancio con uno stanziamento di 10 miliardi da destinare al pagamento degli oneri accessori (per interessi di mora, svalutazione e spese legali e procedurali) derivanti proprio dalle carte contabili in parola e non finanziabili con il mutuo di cui alla 3^a tranche già definito con la Cassa DD. PP..

b) i debiti del disciolto ERSAP tra i quali vanno in particolare segnalati quelli connessi alle fidejussioni bancarie a suo tempo concessi a favore degli Organismi partecipati per un ammontare, così come emerge dall'apposita situazione all'uopo predisposta, di £.98,4 miliardi di cui 57,7 miliardi relativi a Società attualmente in difficoltà finanziarie.

Al fine di sostenere il pagamento e l'eventuale consolidamento delle relative partite debitorie si è provveduto a dotare di adeguato stanziamento l'apposito capitolo di bilancio.

Nel corso degli esercizi 1998 e 1999 si è, intanto, già provveduto a liquidare ed estinguere una mole rilevante di debiti di varia natura nei confronti delle banche derivanti dalla liquidatela ERSAP per oltre 60 miliardi, all'uopo utilizzando le economie provenienti da una serie di capitoli già gestiti dal Settore Agricoltura, nonché attraverso nuovi stanziamenti con la istituzione di apposito capitolo di spesa che si è provveduto ad adeguatamente dotare anche per l'esercizio 2000.

c) i debiti nel settore della formazione professionale provenienti, in particolare, dai periodi di inattività corsuale in più occasioni verificatisi, durante i quali si sono prodotti - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/94 e successive proroghe, variazioni e modificazioni - oneri derivanti dalle spese di funzionamento degli enti gestori e da interessi passivi per anticipazioni bancarie valutabili in complessivi 20 miliardi circa. Debiti in gran parte già



coperti nel corso della gestione 99 e che, con il presente bilancio, si provvede a definitivamente chiudere;

- d) le obbligazioni ed oneri rivenienti dalla definizione e dal perfezionamento di partite pregresse per le quali non si è, tuttavia, trascurato di dotare apposito capitolo di bilancio (cap. 1110096) con l'intento di disporre di risorse finanziarie idonee a sostenerne il pagamento;
- e) le necessità finanziarie occorrenti per provvedere alla liquidazione delle competenze professionali ai legali esterni al momento della definizione delle vertenze e del contenzioso insorti ed avviati in esercizi precedenti.

Per quanto attiene, infine, ai debiti derivanti dal "sistema sanitario pugliese" sia relativamente alla gestione liquidatoria 1994 e retro (quantificati al 31.12.98, come prima evidenziato, in £.569,3 miliardi), che a quelli connessi all'esercizio 1996, per £.33,4, 1997 per £.365,2 e 1998 per £. 324,2 (risultando in pareggio il 1995 ed in corso di definizione i risultati per il 1999), si provvederà utilizzando le risorse finanziarie provenienti dall'attivazione delle procedure già in precedenza descritte e di cui alla apposita norma contenuta nel DDL approvativo.

La inevitabile anelasticità e rigidità che l'azione di risanamento ha determinato nel bilancio regionale, può essere controbilanciata solo attraverso un'adeguata azione di sollecitazione degli Organi politico - istituzionali ed amministrativi regionali verso la piena attivazione di ogni iniziativa capace di mobilitare e conquistare tutte le risorse finanziarie disponibili a livello statale e comunitario con progetti ed interventi programmati nei diversi settori dell'economia, dei commerci, della cultura e della istruzione.

Le ormai scarse risorse del bilancio debbono essere utilizzate, essenzialmente e prevalentemente, al fine di cogliere tutte le opportunità provenienti dall'esterno, le uniche, in grado di stimolare il sistema produttivo della Puglia.

Solo una politica di grandi riforme capace di incidere sostanzialmente sul versante della spesa corrente, coniugata ad una accorta introduzione di meccanismi tariffari e fiscali in grado di far affluire alle finanze regionali ulteriori preziosi proventi, può mitigare la presente severa prospettiva di "impoverimento" del bilancio autonomo e consentire di aprirsi ad iniziative programmatiche utili e necessarie a dare linfa al tessuto sociale e produttivo della Puglia.

E' inimmaginabile poter ritenere di proseguire nell'indispensabile processo di risanamento unitamente alla continuità della politica di investimenti diretti lasciando che tutto rimanga immobile come prima. Ciò soprattutto in settori nei quali sono più profondi i fenomeni in rendita parassitaria che impediscono all'istituzione di assicurare la moderna connotazione di vera e propria azienda pubblica come è nello spirito e nella lettera dei grandi processi di trasformazione in atto.

Per dar corso a questa strategia occorre coniugare la fantasia progettuale con il coraggio dei cambiamenti, attuando compiutamente e rapidamente i nuovi disegni nei settori della Sanità, del Trasporto Pubblico, della Formazione Professionale, dell'Ambiente, dell' Agricoltura, del Personale e della Cultura.



Un progetto da portare quanto prima all'attenzione ed all'esame degli Organi istituzionali competenti regionali anche mediante la predisposizione di specifico disegno normativo.

In tale quadro assume una particolare importanza il progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale in attuazione dell'art. 22 della L.R. 14/98 ed in relazione al quale è stato, di recente costituito l'apposito, previsto "gruppo di lavoro" per la elaborazione di uno schema di proposta da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Commissione consiliare del bilancio e del Consiglio Regionale.

Non può mancarsi, inoltre, di dare avvio ed attuazione al necessario processo di privatizzazione delle Società regionali tra cui, in particolare, la Seap ed all'alienazione del patrimonio regionale ivi compreso le eventuali partecipazioni societarie dopo aver definito le indispensabili operazioni di censimento dello stesso.

Il versante sul quale va concentrato il massimo di attenzione e di iniziativa, tuttavia, è costituito dalle significative opportunità finanziarie comunitarie di cui ai fondi strutturali 2000/2006.

A tal fine, infatti, si è provveduto a stanziare la somma di 100 miliardi sull'apposito fondo di riserva per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050 istituito con l'art. 32 della L.R. 6/96, così come integrato dall'art. 11 della L.R. 31/98. In considerazione della mancata adozione ad oggi dei previsti provvedimenti comunitari e statali di assegnazione dei fondi per linee articolate di intervento oltre che, della non avvenuta approvazione da parte della Regione del necessario complemento di programmazione, non sono state inserite le poste previsionali di riferimento.

A tanto si provvederà successivamente con atto amministrativo, secondo i vigenti principi di contabilità regionale, non appena definiti gli atti e le procedure relative ivi compreso il F.S.E..

Le predette iniziative, ancorchè apprezzabili, risultano, tuttavia, insufficienti ed inadeguate a richiamare per intero le enormi potenzialità finanziarie disponibili.

E' indispensabile, infatti, al fine di superare la strutturale scarsa capacità di spesa delle regioni meridionali, agire, in particolare, sui soggetti e sulle strutture burocratiche da adibire ai difficili e molteplici compiti diretti alla utilizzazione dei programmi comunitari.

Il rafforzamento del potere decisionale e di controllo dei dirigenti e funzionari preposti a tali attività con soggetti qualificati forniti di elevata autonomia e responsabilità, ha costituito per molte regioni del Nord un momento importante di svolta e di aiuto nella definizione ed attuazione di progetti ed opere assai complessi.

Una nuova cultura di sviluppo locale, dunque, da innestare attraverso un gruppo di funzionari capaci, fortemente responsabilizzati e forniti di un elevato grado di autonomia su competenze antiche valorizzandole in un processo di trasformazione che le immetta nei grandi circuiti di mercato.



Leggere i programmi comunitari, utilizzarli pienamente, eseguire senza difficoltà i percorsi difficili dell'accreditamento dei soggetti ammessi ai finanziamenti e della rendicontazione dell'attività svolta, ma soprattutto entrare in contatto diretto con Bruxelles e con gli organi comunitari e difendere le proprie ragioni, costituiscono certamente un coacervo di operazioni qualificate tutte richiedenti specifiche competenze ed una adeguata, ed a volte raffinata, professionalità.

Tutto ciò può essere realizzato soprattutto attraverso appositi corsi di formazione tenuti da scuole specializzate allo scopo. Al fine di fornire inputs ricchi e variegati al processo di pianificazione gestito dalle Regioni, occorre, altresì, che nei Comuni e nelle Province siano presenti "agenti di sviluppo" portatori di una cultura di sviluppo locale diversa da quella tradizionale, che faccia perno più sul saper fare e sullo sviluppo delle opportunità praticabili che sui puri e semplici investimenti in capitale fisso.

Solo attivando tali processi culturali sarà possibile nel 2000 e negli anni successivi innescare un processo virtuoso di piena utilizzazione dei finanziamenti comunitari e di efficace realizzazione di programmi di sviluppo.

La istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Puglia presso la sede della Unione Europea potrà certamente costituire un importante strumento di supporto per sfruttare al meglio le opportunità finanziarie disponibili.

Ulteriore efficace strumento di supporto ed operativo risulta in particolare, rappresentato soprattutto dalla creazione, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15.3.1997, n. 59, dei Dipartimenti provinciali del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica con il compito, tra gli altri, di sostenere in sede locale e nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle Regioni, le politiche di sviluppo e di coesione con particolare riguardo alle aree depresse, e con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.

Tali nuovi organismi provvederanno, infatti, in particolare, a curare i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici Regionali e Locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Essi, ancora, avranno il compito di proporre ed attuare le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, nonché di collaborare al monitoraggio ed alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti, nonché di contribuire ad assicurare, a richiesta e di intesa con le Amministrazioni Regionali e gli altri Enti e i soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto necessari per l'esercizio delle politiche di sviluppo e di coesione.

Trattasi, come si vede, di una grande opportunità che la Regione Puglia deve saper cogliere interamente, finalizzando e massimizzando tutti gli strumenti normativi ed organizzativi offerti dalla creazione di tali nuovi organismi.

I predetti nuovi strumenti organizzativo-decisionali dovranno concorrere, tra l'altro, a realizzare i necessari presupposti in vista della programmazione 2000-2006 dei fondi comunitari "Agenda 2000".



Al fine di prepararsi per tale scadenza, esse dovranno, nel limite di tempo a disposizione, attrezzarsi per garantire un adeguato livello della programmazione sia in termini quantitativi (obiettivi quantificati), che qualitativi (procedure, priorità d'intervento).


In tale contesto progettuali le autorità nazionali dovranno individuare tempi e modi per utilizzare appieno le potenzialità della "legge Bassanini" in materia di semplificazione amministrativa e di efficienza gestionale nel contesto dei Fondi Strutturali.

Conclusivamente con il bilancio 2000 e pluriennale 2000/2001 il Governo Regionale ha in primo luogo proseguito nella politica di rigore sul versante del risanamento e del contenimento, invero obbligato, della spesa corrente.

Tutto ciò non è stato disgiunto dalla introduzione di ogni possibile misura rivolta a sostenere le politiche di sviluppo e quelle del lavoro al fine di determinare un segnale visibile di inversione di tendenza.

E' questo un obiettivo di altissimo profilo sociale per il cui conseguimento è indispensabile che tutti ritrovino le motivazioni più convincenti.

In tale direzione è necessario che ognuno spenda tutto il proprio impegno perchè risultati concreti possano essere velocemente raggiunti e consentendo così alla Istituzione Regionale di adempiere alle proprie importanti funzioni di indirizzo, di progettazione e programmazione nei diversi comparti in cui si articola la vita sociale, economica e culturale della Regione Puglia.



IL VICE PRESIDENTE
ASSESSORE AL BILANCIO
- Dr. Rocco FALESE -

REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

RAG/DDL/2000/ 0000 L

D.D.L.

**" BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002"**

Relatore:  IL VICE PRESIDENTE DELLA G.R.
ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Rocco PALESE

Adunanza di Giunta Regionale del 17 FEB. 2000



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

32

Titolo I

NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.914.554.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.866.744.218.537 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2000.
3. Il mutuo per l'importo di 403 miliardi - contratto, ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 di 1203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all'art. 15 della L.R. 14/98 - viene iscritto, in termini di competenza e cassa, al capitolo 5129210 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.914.554.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.866.744.218.537 in termini di cassa.
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di cui al 3° comma del precedente art. 1, sono utilizzate secondo i criteri di cui all'art. 14 della L.R. 16/99.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt.60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2.

Art. 4

(Codifica regionale)

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori ed attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità ed avuto riguardo ad eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.

Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

34

Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio 2000 in lire 9.527.000.000, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilità.

Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150.000.000.000, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità regionale.

2. Si provvede ad iscrivere, inoltre, al cap. 1121029, la somma di £. 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dall'attivazione della 3^a tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi degli artt. 15 della L.R. 14/98 e 14 della L.R. 16/99, alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria, nonché alla reinscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31.12.92.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

35

Art. 11

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta Regionale)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto le iscrizioni di cui all'art.43, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 12

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000 - 2002 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 13

(Criteri di utilizzazione disponibilità finanziarie 3^a tranche di mutuo con la Cassa DD.PP.)

1. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di L. 403 miliardi già stipulato con la Cassa DD. PP. a termini dell'art. 20 della legge 68/93, sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'art. 14 della L.R. 16/99.

2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuato al termine degli esercizi finanziari 2000-2001 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. Si provvede, a tal fine, ad iscrivere - per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31.12.1992 - apposito stanziamento al capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all'art. 71, comma 10, della L.r. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione, sui pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31.12.1992.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.



4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di L. 119 miliardi per l'anno 2001 e di L. 119 miliardi per l'anno 2002.

5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del Tesoro dal Presidente della Regione.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

***(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti
verso gli Istituti di credito)***

1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1.7.99, viene quantificata in 205 miliardi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 210 miliardi per l'anno 2001 e di lire 210 miliardi per l'anno 2002.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Gli oneri di cui al 3° comma troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42, comma 6, del D.L.vo n. 446/97, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 6, della medesima legge 549/95.

5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'art. 3, comma 12, della Legge 549/95, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui al sopra citato art. 42, comma 2, del D. L.vo 446/97.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

37

Art. 15

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2000 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedurali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

Titolo II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 16

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di sostenere il ripiano della quota residua del disavanzo delle ex USL derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così come aggiornata al 31.12.99, viene attivato l'apposito capitolo di spesa n. 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte dallo Stato.
2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle Aziende sanitarie sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'art. 28, comma 12, della legge 448/98. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la normativa vigente.
3. Il competente Assessorato alla Sanità provvede all'adozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere regionale adottati dall'Autorità giudiziaria in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al precedente comma 1. Il predetto Assessorato, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

38

4. In relazione alle risorse acquisite dalla Regione, a proprio carico e a carico dello Stato per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del SSR, le ASL e le Aziende ospedaliere sono autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli Istituti di credito tesorieri entro i limiti fissati con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni degli Istituti tesorieri.
5. Le risorse assegnate alle ASL e Aziende ospedaliere per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.
6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle ASL e Aziende ospedaliere il necessario supporto tecnico-finanziario e legale, l'Assessorato alla Sanità definisce i criteri selettivi per l'estinzione delle passività e ne organizza e coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.
7. Agli oneri conseguenti all'attivazione del supporto tecnico-finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 milioni si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del capitolo 711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario e legale alle ASL e Aziende ospedaliere per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 150 milioni.
8. Qualora il direttore generale ed il commissario liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori al 25% complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del 20% del compenso spettante di cui al DPCM 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge 590/94 e del D.L.vo n. 229/99. Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.
9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti finanziari di cui alla legge 130/99.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

39

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 17

(Dismissioni immobiliari)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti dall'ex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto articolo di legge.

2. Limitatamente ai beni ex O.N.C., consistenti in terreni, fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato dalla Commissione di Valutazione di cui all'art. 10 della l.r. 5/85 e successive modificazioni, è decurtato del 30%, in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il prezzo, come sopra determinato ed accettato, superi l'importo di 100 milioni di lire, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il 50% del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento per un massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita. La decurtazione è subordinata all'assunzione del vincolo di destinazione d'uso per anni 30.

Art. 18

(Modificazione dell'art. 11 della l.r. 37/94 e integrazione dell'art.28 della l.r. 28/98)

1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37.

2. All'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono aggiunte le parole:
<Il conferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano>.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

60

Art. 19

(Rendicontazione spese gestioni irrigue pregresse)

1. In sede di approvazione della rendicontazione delle spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi sostenuti dai Consorzi di Bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, per:

- a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;
- b) trattamento economico del personale utilizzato compresi gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario passato in giudicato o in via transattiva.

2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al 60% del loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formati sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro accertamento ai sensi dell'art. 70 della legge di contabilità regionale.

3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra accertate viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla normativa prevenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e ripristino, di completamento, ampliamento ed ammodernamento di impianti irrigui di proprietà regionale.

Art. 20

(Pagamento dei maggiori costi riconosciuti)

1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei maggiori costi riconosciuti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali dei Consorzi.

Art. 21

(Riscossione canoni di gestione)

1. A decorrere dall'esercizio 2000 i proventi di gestione degli impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto corrente intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

ul

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 22

(Contributo straordinario Enti Fieristici)

1. Per gli Enti fieristici a carattere regionale (art. 39 L.r. 22/94) di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel Bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2000, al capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di £. 900.000.000 come di seguito articolato:

- a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di £. 800.000.000;
- b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di £. 100.000.000.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23

(Oneri pregressi relativi all'indennità compensativa)

1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente, l'indennità compensativa prevista dalla legge regionale n. 15/78 e successive modificazioni ed integrazioni per gli anni dal 1989 al 1993.

2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2004.

3. La somma per l'anno 2000, pari a £.12.694.009.135, è iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, avente la seguente descrizione: "Spese per il pagamento dell'indennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993. L.R. 15/78 e successive modificazioni ed integrazioni".



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

92

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 24

(Definizione partite debitorie residuali)

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93 -94-95, 491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94, 492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui al comma 12, art. 71 della L.r. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

(Modifica legge regionale n. 48 del 24 maggio 1985)

1. All'art. 1, comma 5 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 la frase "di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del capitale" è sostituita dalla seguente "di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 50% del tasso rinegoziato ai sensi dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del capitale".

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 26

(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica degli handicappati)

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'art.4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le convenzioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

u3

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED EMIGRAZIONE

Art. 27

(Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 12.3.99, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è istituito il Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili, che viene alimentato con le risorse e le modalità previste dal medesimo articolo.
2. Il Fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli artt. 11 e 12 della legge 12.3.99, n. 68.
3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano Pluriennale e Annuale per l'Occupazione, di cui alla L.r. 19/99, su proposta dell'Assessore al Lavoro, definisce i criteri di gestione del Fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma successivo della presente legge e provvedere al monitoraggio, valutazione e verifica delle attività.
4. E' istituita la Commissione regionale per il Fondo che è nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione di componenti effettivi e supplementi da parte degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui sopra e se in possesso di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.

Art.28

(Conferenza regionale dell'Emigrazione)

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione n. 251/97, ha approvato lo svolgimento della IV^a Conferenza regionale dell'Emigrazione.
2. Per consentirne l'organizzazione e lo svolgimento è stanziata, limitatamente all'esercizio finanziario 2000, la somma di L. 500.000.000, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione 952060 epigrafato "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della IV^a Conferenza regionale dell'Emigrazione (Legge di bilancio 2000)".



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

44

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 29

(Tassa automobilistica regionale)

1. Le modalità di riversamento della Tassa Automobilistica Regionale previste dall'art. 6 del Decreto Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 22/09/99 - n. 223, si applicano a tutte le delegazioni dell'ACI.

2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni previste dal " Protocollo Tecnico" del 12.02.99, sottoscritto dal Ministero delle Finanze, concernente le modalità di riscossione e riversamento della Tassa Automobilistica Regionale.

Art. 30

(Imposta regionale sulle concessioni statali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, previste dall'art. 2 della legge 16.5.70, n. 281 e disciplinata dal capo II della L.R. 13.1.72, n. 1, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 4.8.99, n. 25, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale ed astratta ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - lett. C) della legge 4.12.93, n. 494.

2. I titolari delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti al versamento dell'imposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi della L.R. 4.8.99, n. 25.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 31

(Diffusione della informazione statistica regionale)

1. La Regione Puglia attraverso l'Ufficio Statistico del Settore Programmazione, in attuazione del D. L.vo 6 settembre 1989 n. 322, provvede, attraverso studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della informazione statistica regionale.

2. A tal fine è stanziata per l'esercizio finanziario 2000 sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale (Legge di Bilancio 2000)", la somma di L.500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per i futuri esercizi si provvederà in sedi di approvazione della legge di bilancio annuale



ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

65

Art. 32

(Servizio Rete Punto Impresa - spese di gestione)

1. La Regione Puglia attraverso il Servizio "Rete Punto Impresa", istituito con l'art. 35 della L.R. 16/97, stanZIA per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 200.000.000 che viene iscritta in specifico capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione "Spese operative di gestione relative al Servizio Rete Punto Impresa". Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 33

(Monitoraggio attività produttive comparto artigianato)

1. E' istituito presso il Settore Artigianato e p.m.i. dell'Assessorato I.C.A., il Sistema regionale informatico per il Monitoraggio Attività Produttiva per il comparto Artigianato e p.m.i., di seguito denominato SIMAP.

Il SIMAP è finalizzato al monitoraggio del comparto artigianato e p.m.i. della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati del Sistema Informatico Osservatorio Economico Nazionale S.I.O.E., ai sensi della L. 399/87.

2. Per le attività del SIMAP è istituito il capitolo di spesa 0213015 al quale è assegnato per l'esercizio 2000 lo stanziamento di £. 200.000.000. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione di legge di bilancio annuale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla ^{20. e II-III-IV-V-VI parere} Commissione

Consigliare il 22.8.2000

